

3 1170 20/10/2022

0,00 TZJ22L001170000VD
360,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

360,00

EURO 360,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZJ

Auto LIFE

Il giorno venti del mese di settembre dell'anno duemilaventidue alle ore dieci, presso la sede sociale, si tiene l'assemblea dei soci del Centro Lavoro Informazione Formazione Educazione – Centro L.I.F.E..

Assume la Presidenza, a norma di statuto sociale, il signor Stefano Scibetta il quale chiama a fungere da segretaria la signora Anna Maria Sonnimini.

Il Presidente constata e fa constatare che sono presenti per delega tutti i soci componenti l'intero capitale sociale, e più precisamente:

i signori Scibetta Stefano, Malpassi Alessio. Lacoppola Gianluca in qualità di delegati della CGIL Camera del Lavoro Metropolitana di Firenze;

il signor Branciamore Alessio in qualità di delegato del socio Federazione Lavoratori Funzione Pubblica Area Metropolitana Comprensorio di Firenze.

che sono presenti tutti i componenti il consiglio direttivo fino ad oggi in carica, e che è assente giustificata il revisore contabile Dott.ssa Valentina Vanni.

E' presente con funzioni di consulenza professionale il Rag. Silvano Bogni.

Il Presidente dichiara dunque costituita la presente assemblea in forma totalitaria e che questa è atta a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Elezione del Consiglio Direttivo;*
- 2) Esame della situazione del sodalizio;*
- 3) varie ed eventuali.*

Passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti la necessità di procedere alla nomina dei componenti l'organo amministrativo.

Si apre la discussione alla quale partecipano a più riprese tutti i presenti ed al termine della quale l'assemblea dei soci, all'unanimità, per alzata di mano con prova e controprova

delibera

di nominare quali componenti il Consiglio direttivo per il prossimo triennio e più precisamente fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2024, i signori:

Presidente : SCIBETTA STEFANO.

Vice Presidente: LACOPPOLA GIANLUCA.

Consiglieri : AIAZZI ELENA, BRANCIAMORE ALESSIO, GEIROLA JACOPO e DATO MIRELLA.

I suddetti, presenti in assemblea, dichiarano di accettare la carica loro conferita e che non esistono a loro carico nessuna delle clausole di ineleggibilità e/o incompatibilità previste dalla Legge

A questo punto il Presidente illustra ai presenti la situazione generale del sodalizio con specifico riferimento alle attività esercitate; a questo proposito il signor Branciamore segnala ai presenti l'opportunità di includere tra le attività esercitate quella di formazione continua rivolta alle professioni sanitarie/ECM. Ciò comporta l'integrazione dell'oggetto sociale riportato nel vigente statuto. Prendendo spunto da questa necessità, il Rag. Bogni invita i presenti a prendere in considerazione l'ipotesi di adeguare lo statuto sociale al fine di poter procedere alla iscrizione del nostro sodalizio al RUNTS; a questo proposito lo stesso sottopone ai presenti un statuto sociale che sia in grado di recepire tutto quanto sopra indicato.

Il Presidente con il consenso dei presenti procede alla lettura della bozza del nuovo statuto sociale ed al termine dichiara aperta la discussione alla quale partecipano a più riprese tutti i presenti ed al termine della quale, all'unanimità, per alzata di mano con prova e controprova, l'assemblea dei soci

delibera

di approvare il nuovo statuto sociale il cui testo viene allegato al presente verbale;

di dare incarico al Rag. Bogni affinché proceda a svolgere tutti gli adempimenti necessari per poter ottenere la iscrizione al RUNTS della nostra associazione;

di dare incarico al Presidente affinché proceda a dare la dovuta pubblicità alla presente delibera.

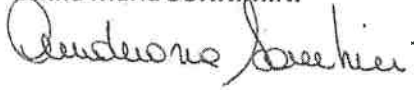
Anna Maria Sonnimini

Stefano Scibetta

Nessun altro prendendo la parola il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore undici e minuti quaranta previa redazione lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Anna Maria SONNIMINI



IL PRESIDENTE

Stefano SCIBETTA



Allegato al Verbale di assemblea dei soci del giorno 20 settembre 2022

S T A T U T O

Art.1 - Costituzione e scopi.

L'associazione avente denominazione Centro Lavoro Informazione Formazione Educazione è un'associazione non riconosciuta costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e nel contesto vigente regolata ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore" e sue successive modifiche.

L'associazione è stata costituita in data 23 maggio 1995. L'associazione ha durata a tempo indeterminato.

L'associazione ha sede legale in Empoli via San Mamante, 44. L'eventuale modifica della sede legale all'interno del medesimo comune con comporterà modifica dello statuto essendo sufficiente la comunicazione ai competenti Uffici della Pubblica Amministrazione.

L'associazione potrà, inoltre integrare la denominazione con l'acronimo ETS alla perfezionata iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore al momento della sua raggiunta efficacia, senza che ciò richieda modifica dello statuto. L'associazione potrà inoltre per brevità utilizzare l'acronimo Centro L.I.F.E. - ETS.

L'associazione non persegue finalità di lucro.

Essa si adopera per l'affermazione dei diritti della persona e del progresso sociale e civile della collettività. Si richiama ai valori della pace, del dialogo, della non violenza, dell'antifascismo e si impegna per il riconoscimento di una società multietnica, multirazziale, multiculturale.

Art. 2 - Finalità.

L'associazione è costituita per il perseguimento delle seguenti attività di interesse generale di cui alle lettere d), l), p) dell'art. 5 del dlgs n. 117/2017, con finalità civiche, solidaristiche e utilità sociale;

sono finalità della associazione la consulenza, l'informazione, la formazione e l'orientamento su bisogni e problemi emergenti in particolare nelle giovani generazioni e dei cittadini che si trovano in condizione precaria dal punto di vista occupazionale o che si trovano di fronte a problematiche legate al mondo della scuola, del lavoro, o che intendano avvicinarsi all'associazionismo, al volontariato, all'impresa sociale, al servizio civile. L'associazione svolgerà le proprie attività tenendo presente in via prioritaria la situazione territoriale in cui opera.

L'associazione svolge attività formativa destinata alla istruzione ed alla formazione nei confronti di giovani fino a 18 anni, di adulti, di donne, di occupati e di disoccupati, specificatamente finalizzate all'inserimento e al reinserimento nel mondo del lavoro, scolastico ed universitario; comprendendo la possibilità di organizzare tirocini

formativi e di orientamento al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzando momenti di alternanza tra studio e lavoro. L'associazione potrà compiere tutti gli atti necessari a concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria necessari ed utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi. L'associazione potrà stabilire rapporti o stipulare accordi e convenzioni su programmi specifici da stabilirsi di volta in volta con associazioni, istituzioni, fondazioni, enti pubblici e privati, organizzazioni, gruppi di interesse, con il movimento sindacale e cooperativo nonché con i privati.

L'Associazione svolge inoltre l'attività di formazione continua rivolta alle professioni sanitarie/ECM.

L'associazione potrà, inoltre, ai sensi ed agli effetti dell'art. 6, d. lgs. 117/2017, svolgere attività diverse, secondarie e strumentali a quelle indicate nei precedenti paragrafi, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del consiglio direttivo.

Alla associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o quote di capitale.

Potrà inoltre svolgere raccolte fondi, ai sensi dell'art. 7, del medesimo decreto, secondo quanto previsto dalle norme citate nonché dai decreti attuativi da queste previsti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 - Soci.

Possono aderire al "Centro L.I.F.E." associazioni senza scopo di lucro e singoli cittadini che si riconoscono ed accettano lo statuto e che ne condividano gli scopi. Le associazioni che aderiscono, mantengono la propria autonomia giuridica e patrimoniale.

I soci singoli o collettivi sono tenuti al pagamento delle quote sociali democraticamente richieste così come determinate dal Consiglio Direttivo. Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo precisando di aver preso lettura del presente statuto, di dividerne gli scopi, di intendere partecipare alla vita associativa e di impegnarsi al pagamento delle quote associative annuali sin tanto che resterà iscritto all'associazione.

E' compito del Consiglio Direttivo ratificare la domanda di ammissione entro 30 giorni.

Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva l'assemblea ordinaria, nella sua prima convocazione. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Comitato di Gestione.

I soci hanno diritto di frequentare i locali del Centro e di partecipare a tutte le attività e ad usufruire di tutti i servizi del Centro stesso.

I soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi dirigenti, per l'approvazione dei rendiconti consuntivi e dei bilanci preventivi; garantendo la democraticità e l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.



I soci sono tenuti al pagamento delle quote sociali e dei contributi democraticamente richiesti e all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. Le quote associative ed i contributi associativi sono intrasmissibili. I soci sono espulsi o radiati quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali; quando si rendano morosi nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo; quando tengano in privato o in pubblico riprovevole condotta.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria.

Art. 4 - Patrimonio sociale.

Il Patrimonio Sociale è indivisibile ed è costituito:

- a) dal Patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'associazione;
- b) dalle quote sociali;
- c) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- d) dal fondo di riserva
- e) dai proventi delle prestazioni di servizi rese, anche nell'ambito di attività economiche di natura commerciale rese in favore degli associati e di terzi;
- f) dai contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno ed alla esecuzione di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari.
- g) Da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'associazione.

Il patrimonio è utilizzato per le attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'eventuale residuo attivo di ogni esercizio sarà destinato allo svolgimento delle attività istituzionali.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in maniera indiretta, utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate o capitale a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altro componenti degli organismi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il patrimonio è utilizzato per le attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'eventuale residuo attivo di ogni esercizio sarà destinato allo svolgimento delle attività istituzionali.

Art. 5 - Bilancio.

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, assieme ai documenti ad esso connessi ai sensi dell'art. 13, dlgs. 117/2017, deve essere presentato all'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Qualora particolari motivi lo rendano necessario, tale termine potrà essere prorogato di altri sessanta giorni. Il bilancio di previsione, qualora sia ritenuto necessario, deve essere presentato all'assemblea entro il mese di gennaio dell'anno a cui si riferisce. Il residuo attivo di bilancio sarà devoluto per iniziative e investimenti conformi alle finalità del presente statuto. E' esclusa qualsiasi ripartizione degli utili fra i soci. Il bilancio, dopo la approvazione, viene depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Quotidiano Sociale

11/11/2017

Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 6 - Assemblea.

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie e sono convocate con annuncio scritto e recapitato a domicilio dei soci ovvero con annuncio scritto affisso nei locali della sede sociale, almeno venti giorni prima della medesima.

L'assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal primo gennaio al trenta aprile.

Essa:

- approva il bilancio;
- procede alla elezione del Consiglio Direttivo ed eventualmente alla attribuzione delle cariche sociali; approva gli stanziamenti per le iniziative previste dal presente statuto ed il programma delle attività associative; approva gli eventuali regolamenti interni.

L'assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci.

L'assemblea deve aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo quanto previsto dal comma successivo. La seconda convocazione può aver luogo mezz'ora dopo la prima.

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, sullo scioglimento o sulla liquidazione della associazione, è indispensabile il voto favorevole dei tre quinti dei presenti. Le votazioni avverranno per alzata di mano. L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza da un presidente nominato dall'assemblea stessa. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro verbali.

Art. 7 - Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici consiglieri eletti fra i soci o fra i rappresentanti delle associazioni e/o enti che sono soci.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge, se a ciò non ha provveduto l'assemblea dei soci, nel suo seno il Presidente, Il Vice Presidente, il Segretario e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta e per il conseguimento dei propri fini sociali.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta è necessario per deliberare su questioni di sua competenza onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo deve:

- a) redigere i programmi di attività previsti dallo statuto;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- c) redigere i bilanci;
- d) compilare progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'assemblea:



- e) stipulare atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività del Centro; tuttavia la stipula di contratti aventi per oggetto l'acquisto e l'alienazione dei beni immobili, contrazione di mutui ipotecari o comunque ipoteche sui beni sociali, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'assemblea dei soci;
- f) formulare eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- g) deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci.
- h) delegare singoli consiglieri a svolgere mansioni di carattere amministrativo gestionale.
- i) Nominare un Comitato Scientifico che svolga le funzioni di validare il piano formativo per le attività formative svolte in ambito sanitario.

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni. È facoltà del consiglio direttivo dichiarare decaduto il consigliere che ingiustificatamente non si presenti a tre riunioni consecutive.

È facoltà del consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del consiglio.

I consiglieri decaduti oppure deceduti o dimissionari sono sostituiti, previa accettazione da parte dell'interessato e purché sussistano i requisiti previsti dallo statuto, dai soci risultati esclusi all'elezione del consiglio e secondo l'ordine dei voti ricevuti. Il consiglio decade quando venga a mancare il numero minimo di membri previsto dal presente statuto. In tal caso spetterà all'assemblea dei soci provvedere alla rielezione dei suoi componenti.

In tutti i casi in cui risulti decaduto, il consiglio uscente deve contestualmente convocare l'assemblea indicando nuove elezioni. L'assemblea deve essere fissata entro il termine massimo di venti giorni dall'avvenuta decadenza. Sino alla rielezione dei nuovi organismi dirigenti il consiglio dimissionario permarrà in carica con poteri limitati all'ordinaria amministrazione.

Art. 8 - Presidente e Vice Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale, rappresenta l'associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di assenza ed impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Il presidente presiede le sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei Soci, curando l'esecuzione delle relative delibere ed adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà a ratifica da parte del Consiglio direttivo alla prima riunione.

Il vice presidente, è eletto dal consiglio direttivo all'interno dei suoi componenti, sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 9 - Organo di controllo e di revisione.

Alla ricorrenza dei presupposti indicati agli art. 30 e 31 del d. lgs. 117/2017, ed in ogni caso quando il Consiglio direttivo lo riterrà opportuno, sarà nominato l'organismo anche monocratico di controllo secondo i requisiti e con le funzioni indicate dal medesimo articolo 30, d. lgs. 117/2017 allo stesso saranno affidati anche i compiti dell'organo

Quotidiano Sanitario

14/10/2017

di revisione laddove ne ricorrano i criteri per l'adozione ai sensi dell'art. 31 d. lgs. 117/2017. I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Art. 10 - Libri Sociali

L'associazione istituisce i seguenti libri sociali:

- libro delle adunanze e delle delibere assembleari, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico,
- libro delle adunanze e delle delibere del consiglio direttivo,
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro degli associati.

I libri sono tenuti a cura del consiglio direttivo.

Saranno inoltre istituiti i libri delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di prendere visione ed esaminare i libri sociali. Il socio che intenda esercitare il diritto di visione o verifica dei libri sociali è tenuto farne richiesta scritta al consiglio direttivo. La richiesta dovrà essere presentata personalmente dal socio che ne abbia interesse, dovrà essere specificamente motivata. La richiesta, se adeguatamente motivata, sarà approvata dal consiglio direttivo e la decisione sarà immediatamente comunicata, senza formalità, al socio richiedente che potrà prendere visione dei libri sociali presso la sede sociale dell'associazione entro 7 giorni dalla comunicata accettazione della richiesta, senza aggravio di tempi e costi a carico dell'associazione.

Art. 11 - Scioglimento.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49, del d. lgs. 117/2017, lo scioglimento dell'associazione dovrà essere deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata.

La decisione motivata di scioglimento potrà essere deliberata alla presenza di almeno tre quinti dei soci aventi diritti di voto e con il voto favorevole di almeno tre quarti di questi. Ove non sia raggiunta tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari ricorrenti a distanza di almeno dieci giorni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato nel corso della terza convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti con maggioranza assoluta di questi.

Previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45, d. lgs. 117/2017 e in maniera conforme a quanto stabilito dal medesimo decreto, il patrimonio residuo al momento dello scioglimento, dedotte le eventuali passività, verrà devoluto ad altro ente di terzo settore, che abbia



analoghi finalità e valori espressi negli artt. 1 e 2 del presente Statuto e individuato dalla medesima assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

Art. 11 - Disposizione finale.

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del codice civile, del regolamento interno e le disposizioni di legge vigenti.

Testo approvato dall'assemblea straordinaria dei soci del giorno 20 settembre 2022.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Antonio Berti".A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Piero Pella".

